



COMUNE DI COMUN NUOVO



COMUNE DI LEVATE



COMUNE DI ZANICA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL PARCO AGRICOLO SOVRACOMUNALE
DEL TORRENTE MORLA E DELLE ROGGE (ART. 30 DEL D. LGS. 18.08.2000 N. 267)**

INDICE

PREMESSE _____ pag. 2

Art. 1 - Natura della Convenzione, validità delle premesse _____ pag. 3

Art. 2 - Durata della Convenzione _____ pag. 4

Art. 3 - Adesioni successive alla Convenzione _____ pag. 4

Art. 4 - Scopi della Convenzione _____ pag. 4

Art. 5 - Comitato di Coordinamento e sue funzioni _____ pag. 5

Art. 6 - Compiti del Comune di Zanica _____ pag.5

Art. 7 - Rapporti finanziari _____ pag.6

Art. 8 - Consultazione degli Enti Convenzionati _____ pag.7

Art. 9 - Partecipazione _____	<i>pag.7</i>
Art. 10 - Gestione delle attività convenzionali _____	<i>pag.8</i>
Art. 11 - Consultazione delle forze sociali, partecipazione _____	<i>pag.9</i>
Art. 12 - Recessione dalla Convenzione _____	<i>pag.9</i>
Art. 13 - Regolamentazione e adeguamento degli strumenti normativi _____	<i>pag.9</i>

PREMESSO

- che, con verbale di deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali: Zanica n. 34 del 20.07.2001; Levate n. 45 del 27.09.2001; Comun Nuovo n. 46 del 07.12.2001, esecutive ai sensi di legge, veniva deciso di istituire il Parco Agricolo Sovracomunale del Torrente Morla e delle Rogge, salva superiore autorizzazione provinciale;
- che l'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000 consente di stipulare convenzioni tra Comuni e Province al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che le vaste aree a verde agricolo ancora presenti all'interno della perimetrazione del PLIS, solcate in gran parte da rogge e dal Torrente Morla, individuano una sorta di parco agricolo di cintura urbana, il quale può sicuramente assolvere a funzione di corridoio ecologico tra le aste dei fiumi Brembo e Serio, interessati anch'essi dalla presenza di aree protette;
- che un simile ecosistema costituisce un filtro in una zona cerniera tra la città di Bergamo e i suoi Colli e la sottostante pianura caratterizzata dalla presenza delle risorgive, in un contesto di delicato equilibrio idraulico ed ambientale;
- che particolare valore riveste la vegetazione delle aree boscate e delle siepi poste a margine dei poderi, su pietraie originate dal secolare dissodamento dei campi, ubicate soprattutto in uno spettacolare reticolo geometrico nel comune di Zanica, la cui sufficiente estensione consente l'instaurarsi di un microclima più fresco e ombroso, tale da consentire la conservazione di una vegetazione nemorale sempre più rara nella pianura bergamasca;
- che altrettanto rilevante è il corredo vegetazionale di rogge e corsi d'acqua naturali, e in generale dell'intero reticolo idrografico di superficie, che assume caratteri di assoluta rilevanza anche in rapporto alla presenza di numerose specie animali di interesse scientifico che trovano al suo interno l'habitat ideale;

- che le aree interessate dal PLIS sono destinate all'esercizio delle attività agricole, e che tali attività, per la forte diffusione e per la capacità di svolgere un insostituibile ruolo di presidio e di governo del territorio, sono considerate come soggetti prioritari e da tutelare all'interno del PLIS;
- che rientrano tra le finalità istitutive del PLIS:
 - costituire una zona filtro nei confronti delle aree urbanizzate, svolgendo una funzione regolatrice nei confronti della pressione insediativa e contribuendo a formare cinture verdi periurbane che evitino la saldatura tra edificati di Comuni limitrofi, fungendo da zone tampone tra aree antropizzate e zone naturali o seminaturali residue;
 - regolare l'equilibrio idrogeologico, diminuendo le possibilità di ulteriori impermeabilizzazioni dei suoli nelle aree urbane che determinano una profonda alterazione del regime idrico esistente;
 - contribuire alla preservazione e/o al ripristino di ambiti paesaggistici che permettono di evocare riferimenti visuali analoghi a quelli che in passato costituivano le "porte" d'ingresso alle città;
 - favorire la crescita di una rete ecologica tra aree naturali protette, finalizzata anche al recupero e/o alla formazione di percorsi ciclo-pedonali;
- che la Provincia, con Delibera di Giunta n. 238 del 23/04/2004 ha riconosciuto il PLIS del Torrente Morla e delle Rogge

TUTTO CIO' PREMESSO

fra i succitati Enti Locali si conviene e si stipula la seguente convenzione:

Art. 1 - Natura della Convenzione, validità delle premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Al fine di svolgere in modo coordinato le funzioni e servizi indicati al successivo art. 4, i Comuni indicati in epigrafe (in seguito per brevità denominati "Enti stipulanti") determinano di affidare, garantendo una partecipazione collegiale, la gestione del Parco agricolo di interesse sovracomunale del Torrente Morla e delle Rogge al Comune di Zanica in base ai contenuti della presente Convenzione.

Art. 2 - Durata della Convenzione.

La presente Convenzione ha durata 5 (cinque) anni decorrenti dalla stipula e potrà cessare nei casi e nei modi previsti dalla Legge, dalla presente convenzione, o a seguito della costituzione di uno specifico ente gestore. La durata può essere prorogata, con deliberazione dei Consigli Comunali.

Art. 3 - Adesioni successive alla Convenzione.

Durante la vigenza della presente Convenzione altri Comuni che condividono l'istituzione del Parco Agricolo Sovracomunale, previo assenso di tutti i Comuni firmatari della presente, possono aderire con formale delibera Consiliare.

Art. 4 - Scopi della Convenzione.

La presente Convenzione ha per scopo la gestione di un'area protetta denominata Parco locale d'interesse sovracomunale del Torrente Morla e delle Rogge e sua area contigua, e in particolare:

- la gestione del Parco agricolo mediante il Programma Pluriennale degli Interventi, riferito a un arco di tempo di almeno tre anni e redatto dall'ente gestore sulla base del decreto della Giunta Regionale;
- la conservazione degli ambienti naturali esistenti e la salvaguardia del patrimonio storico, botanico e faunistico;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- lo studio e la tutela degli ambiti a più forte naturalità;
- la salvaguardia e la valorizzazione del paesaggio agricolo, il ripristino della rete dei filari ed il riequipaggiamento del parcellario agricolo, la tutela del sistema irriguo e la valorizzazione delle rogge, con specifiche politiche di sostegno agli operatori agricoli per concorrere alla buona riuscita di questo obiettivo;
- il mantenimento della rete di sentieri e di strade interpoderali (per fini di conduzione agricola e ricreativi), ed il ripristino e l'equipaggiamento di una rete di sentieri ciclo-pedonali per il collegamento tra i centri abitati ed i principali luoghi attrattori presenti all'interno del PLIS;
- la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero, la ricreazione, secondo livelli di turismo agro-ambientale e annesse attività sportive in armonia con l'ambiente protetto, nonché la creazione di itinerari a tema e di punti informativi attrezzati per una fruizione del parco compatibile con le esigenze di salvaguardia e per stimolare la conoscenza delle caratteristiche del territorio;
- l'integrazione fruitiva e funzionale tra area protetta e insediamento e con le altre aree protette;

- la gestione di beni e servizi degli Enti Stipulanti e di altri soggetti attinenti la tutela ambientale, previo specifici atti di intesa.

Art. 5 - Comitato di coordinamento e sue funzioni.

Gli Enti stipulanti costituiscono un Comitato di Coordinamento, composto dai Sindaci dei Comuni sottoscrittori o da loro delegati. A tale comitato di Coordinamento è affidato il ruolo di indirizzo e controllo di tutti gli atti e gli interventi inerenti il PLIS, siano essi di natura contrattualistica e istituzionale (come specificato al successivo articolo 6), siano essi a rilevanza economica, di natura corrente e in conto capitale. Nell'ambito del Comitato di Coordinamento, al Comune di Zanica viene attribuito il ruolo di Comune Capofila e viene delegato alla gestione del PLIS (Parco del Morla), in base ai contenuti della presente Convenzione.

Art. 6 - Compiti del Comune di Zanica.

Il Comune Capofila assume, in forza della presente Convenzione, lo status di Ente delegato alla gestione del PLIS del Morla.

Il Comune Capofila svolge le funzioni per le quali ha ricevuto la delega avvalendosi delle competenze tecnico-scientifiche necessarie all'implementazione del processo.

Il Comune Capofila svolge le funzioni per le quali ha ricevuto la delega avvalendosi, in forma preventiva alla definizione delle stesse, del contributo del Comitato di Coordinamento.

In virtù delle deleghe acquisite è autorizzato a negoziare e a stipulare con terzi i contratti finalizzati alla realizzazioni delle funzioni attribuite.

Il Comune Capofila è tenuto alla comunicazione dei risultati tecnici conseguiti e alla rendicontazione dei risultati economico-finanziari entro il 31.12 di ogni anno.

Inoltre, per conseguire tali scopi il Comune di Zanica, preso atto degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento, in nome e per conto degli Enti stipulanti:

- esprime parere agli Organi della Regione, della Provincia e degli Enti Locali, su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco ed aree contigue, nei casi previsti dalla Legge o dallo strumento urbanistico comunale, ovvero a loro richiesta;
- suggerisce l'acquisizione, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, delle aree individuate nel Programma Pluriennale degli Interventi come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- propone alla Provincia gli interventi finanziari occorrenti;
- promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela.

Art. 7 - Rapporti finanziari.

La Regione Lombardia, la Provincia di Bergamo e altri soggetti pubblici e privati possono partecipare alle spese di gestione e di investimento del Parco trasferendo i propri contributi interamente al Comune di Zanica.

Il Comune di Zanica, in accordo con gli altri Comuni, può procedere ad affidare specifiche attività ad altri soggetti pubblici.

Le ulteriori spese di gestione derivanti dalla presente convenzione, così come previste nel bilancio preventivo e nel programma pluriennale degli interventi, sono così ripartite tra gli Enti stipulanti:

- 70% in base al numero degli abitanti, con riferimento al 31/12 dell'anno precedente;
- 30% in base alla superficie territoriale conferita.

Il Comune di Zanica istituisce specifici capitoli di bilancio in entrata ed in uscita, sia in conto corrente che in conto capitale. Il Comune di Zanica informa la propria attività a criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione. Ha l'obbligo del pareggio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti. In particolare gli impegni di spesa verranno assunti fino alla concorrenza dei valori stanziati a bilancio. Ulteriori impegni rispetto ai valori iniziali devono essere concordati fra i Comuni aderenti e subordinati a specifiche variazioni sia delle entrate che delle spese in modo da garantire il pareggio. Gli impegni non assunti a fronte di entrate accertate verranno mantenuti a residuo nel bilancio consuntivo e impegnati nell'esercizio successivo.

Gli Enti stipulanti provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti sia per le spese di investimento.

Gli Enti stipulanti si obbligano al puntuale versamento delle quote di partecipazione annuale, come da riparto approvato contestualmente al Bilancio.

In caso di ritardato pagamento, gli Enti stipulanti autorizzano il Comune di Zanica ad avvalersi delle procedure di riscossione coattiva previste dalle Leggi amministrative e civili, sono dovuti agli interessi di mora in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR).

Per quanto riguarda le spese di investimento, gli Enti stipulanti partecipano alle spese in conto capitale sia mediante intese dirette fra gli Enti e il Comune di Zanica, sia mediante contributi a specifica destinazione o piani di riparto approvati dal Comitato di Coordinamento, al netto dei contributi per progetti finalizzati erogati dalla Regione Lombardia, dalla Provincia di Bergamo e da altri soggetti pubblici e privati.

Art. 8 - Consultazione degli Enti Convenzionati.

Il Comune di Zanica convoca, entro il mese di settembre, il Comitato di Coordinamento al fine di definire gli indirizzi e i contenuti del Programma Pluriennale degli Interventi. Nei successivi 30 giorni dalla fine dei lavori del Comitato di Coordinamento, il Comune di Zanica trasmette agli Enti stipulanti gli schemi dei seguenti atti, relativamente alla gestione del parco:

- a) il Programma Pluriennale degli Interventi;
- b) il Bilancio Preventivo;
- c) il Conto Consuntivo;
- d) il Piano di Riparto;
- e) i Progetti Preliminari;
- f) i Progetti Definitivi ed Esecutivi che coinvolgano adempimenti obbligatori a carico dei singoli Comuni.

Nei successivi 30 giorni gli Enti stipulanti esprimono il parere obbligatorio e vincolante in ordine ai punti succitati. Qualora gli Enti stipulanti non pervengano all'espressione del parere nel tempo utile affinché i dati risultanti vengano inseriti negli atti comunali nei termini previsti dalle vigenti leggi, il Comune di Zanica è autorizzato a riportare esclusivamente per le spese correnti in entrata e uscita una somma corrispondente a quella dell'anno precedente.

Il Comune di Zanica deve provvedere, tenuto ovviamente conto della puntualità dei processi decisionali posti in capo al Comitato di Coordinamento e agli Enti stipulanti, alla trasmissione degli schemi di Bilancio e di Programma, anche Pluriennale, in tempo utile per l'approvazione del Bilancio di previsione comunale, determinato ai sensi della legislazione vigente.

Art. 9 - Partecipazione.

Ciascun Ente stipulante, tramite il Sindaco, e comunque tramite i Consiglieri Comunali dei rispettivi Comuni, ha facoltà di rivolgere al Sindaco di Zanica o al Comitato di Coordinamento interpellanze e proposte sull'attività convenzionale. La risposta scritta all'interpellanza è fornita dal Sindaco di Zanica nei termini di Legge.

Ciascun Ente stipulante può chiedere che il Sindaco di Zanica partecipi a sedute degli organi collegiali o ad assemblee pubbliche in cui si trattino temi di competenza convenzionale.

Il Sindaco può farsi assistere o sostituire da un incaricato.

Il Comune di Zanica può promuovere di propria iniziativa o a richiesta di Enti interessati tutte le forme ritenute utili ed opportune di diffusione della consapevolezza sull'attività e sugli scopi del parco sia mediante incontri che mediante pubblicazioni ed iniziative di promozione, anche rivolte alle popolazioni dei Comuni non sottoscrittori della convenzione ma comunque interessati alla fruizione del Parco.

Ciascun Ente stipulante designa un proprio funzionario tecnico al fine di costituire il Comitato Tecnico con funzione consultiva, obbligatoria e non vincolante, sul Programma Pluriennale degli Interventi.

Art. 10 - Gestione delle attività convenzionali.

Il Comune di Zanica provvede alla gestione delle attività delegate mediante i propri uffici, avvalendosi, se del caso, di rapporti consulenziali esterni, e della collaborazione di ~~altri~~ Enti, Istituzioni e Associazioni che condividano le finalità e gli obiettivi definiti dal Comitato di Coordinamento, assumendo con essi le tipologie di rapporti ritenuti più idonei. I rapporti sopra definiti dovranno essere esplicitati nella Relazione allegata al Bilancio Preventivo di ogni anno.

I compiti gestionali delegati al Comune di Zanica sono tutti quelli necessari ad assicurare una valida gestione, e in particolare:

- redigere il P.P.I. e il relativo quadro economico;
- coordinare l'esecuzione dei progetti attuativi del P.P.I. e relazionare sugli stessi il Comitato Tecnico in almeno due sedute annue, convocate dallo stesso entro il mese di giugno e di ottobre;
- mantenere una costante relazione con gli uffici tecnici comunali degli Enti stipulanti, anche attraverso costanti rapporti formali ed informali;
- svolgere attività di promozione e ricerca di finanziamenti;
- promuovere e coordinare attività con altri soggetti (associazioni ambientaliste, associazioni di categoria, in particolare agricoltori, etc.);
- esercita la sorveglianza sul parco con proprio personale di vigilanza o mediante intesa con i servizi di vigilanza dei singoli comuni, di parchi vicini, della Provincia.

Su richiesta del Comune di Zanica, i comuni sono tenuti a conferire al personale interessato le abilitazioni necessarie ai sensi della Legge 689/81 e Leggi Regionali applicative.

Il comune di Zanica è altresì autorizzato a promuovere intese con gli Enti stipulanti, con i Comuni limitrofi e con la Provincia, per l'organizzazione del servizio di vigilanza ecologica volontaria.

Per l'attività di informazione del pubblico nonché per altre attività, in particolare il coordinamento e la promozione di iniziative di educazione ambientale e di sensibilizzazione rivolte alla popolazione, nonché la collaborazione con gli Enti competenti nella gestione ed ordinaria manutenzione delle attrezzature e delle infrastrutture realizzate all'interno del parco, il Comune di Zanica promuove, sollecita e sostiene, anche economicamente e mediante supporto tecnico, la costituzione e l'operatività di uno o più gruppi di volontari, anche a carattere sovracomunale, dotandoli delle idonee attrezzature e delle coperture assicurative contro gli infortuni e R.C.T.

Il comune capofila può, inoltre, attivarsi per la predisposizione di progetti per lo svolgimento del Servizio civile volontario.

Art. 11 - Consultazione delle forze sociali, partecipazione.

Il Comune di Zanica favorisce e promuove la partecipazione e il coinvolgimento delle associazioni e delle forze di rappresentanza sociale, nonché dei singoli cittadini, all'interno dei processi decisionali correlati all'attuazione e alla gestione delle attività convenzionali.

In particolar modo, prima di adottare i provvedimenti conseguenti ai punti a), e), f) di cui all'art. 8 che interessino il sistema del PLIS, consulta i rappresentanti delle associazioni degli agricoltori operanti a livello provinciale, degli Assessorati all'Agricoltura e all'Ambiente della Provincia di Bergamo e delle associazioni ambientaliste più rappresentative della provincia, nonché, qualora utile, associazioni riconosciute dagli Enti stipulanti che operano sul territorio.

Il Comune di Zanica sperimenta, altresì, forme di partecipazione e co-decisione che coinvolgano le commissioni consiliari e comunali degli Enti stipulanti, nonché loro sottogruppi di lavoro e sottocommissioni, operanti anche in maniera congiunta; altri soggetti associativi da coinvolgere prioritariamente sono individuati nelle associazioni degli agricoltori e degli allevatori, nelle associazioni venatorie e piscatorie, nelle associazioni ecologiste ed ambientaliste ed in quelle operanti sul territorio in materia di sport e tempo libero.

Il Comune di Zanica è comunque tenuto ad assicurare in generale la comunicazione scritta dell'avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della Legge 241/90.

Art. 12 - Recessione dalla convenzione.

I singoli Enti stipulanti hanno facoltà di revocare l'adesione o la delega dandone preavviso di sei mesi. Le spese preventivate all'inizio del periodo di implementazione del processo relative all'esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che eserciti il diritto di recesso.

Il Comune Capofila ha facoltà di chiedere la decadenza dalla Convenzione nel caso di mancato pagamento o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.

Il Comune Capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.

Art. 13 - Regolamentazione e adeguamento degli strumenti normativi.

Su iniziativa del Comune capofila, di concerto con gli altri Enti stipulanti, si promuove l'avvio di un processo di coordinamento dei regolamenti del verde esistenti nei singoli Comuni ed, eventualmente, di redazione di un regolamento unico del verde relativo al territorio ricompreso nel parco.